

Stato del rapporto - attività deteriorate - nuova normativa di riferimento

Gli scenari evolutivi (dal 2017 in poi)

Premettendo che con il recepimento dei technical standard dell'EBA ad inizio 2015, è avvenuta una vera rivoluzione che ha generato profondi cambiamenti sia in seno alla Vigilanza Prudenziale sia all'attività segnaletica, in questa sede ci si concentrerà unicamente sul tema delle novità relative a quest'ultimo aspetto e di fondo ai cambiamenti che hanno coinvolto la definizione dei crediti deteriorati.

Precisando poi che in merito ai temi della qualità del credito e dei past due, incagli, crediti ristrutturati, sofferenze si può fare riferimento ai vari contenuti informativi presenti nelle diverse circolari Banca d'Italia (in particolare la [n. 139](#) e la [n. 272](#)) e a quelli dedicati presenti nella sezione specifica del sito, in questa sede è importante premettere che dal mese di rilevazione di gennaio 2015:

- Le banche non segnalano più gli incagli (il fatto è saliente solo in relazione al rapporto informativo esclusivo fra la banca segnalante e Banca d'Italia – ne le altre banche, ne il soggetto segnalato hanno mai avuto la possibilità di consultare tale specifica classificazione del credito);
- Non è più possibile riscontrare in CR segnalazioni nello stato di rapporto riferibili ai crediti ristrutturati;
- In riferimento a quest'ultima variabile viene a mancare in CR un dato essenziale per la valutazione del rischio di credito, ma che ad ogni modo appare comunque chiaro che posizioni segnalate come ristrutturate al 31 dicembre 2014 sono comunque specchio di criticità che verosimilmente sono da considerarsi ancora "attuali" (si rilevi che sino a quando tali posizioni rientreranno negli ultimi 36 mesi di rilevazione potranno essere intercettate dal sistema).

Detto ciò è importante inquadrare tali novità segnaletiche all'interno dell'ambito della normativa di Vigilanza e quindi andare a definire l'origine e i motivi stessi di tale cambiamento "epocale". Tutto ruota evidentemente intorno ad una nuova definizione dei crediti deteriorati di cui:

- La centrale rischi forniva in alcuni casi evidenze certe e in altri evidenze almeno in gran parte intuibili;
- Le banche devono tenere conto nel definire la rischiosità degli impieghi e il conseguente patrimonio di vigilanza;

e rispetto ai quali si può definire un nuovo ambito di definizione con novità rilevanti in termini di introduzione di classi come le **non-performing exposures** e le **forborne exposures** (articolo 99 - Regolamentazione UE N. 575/2013).

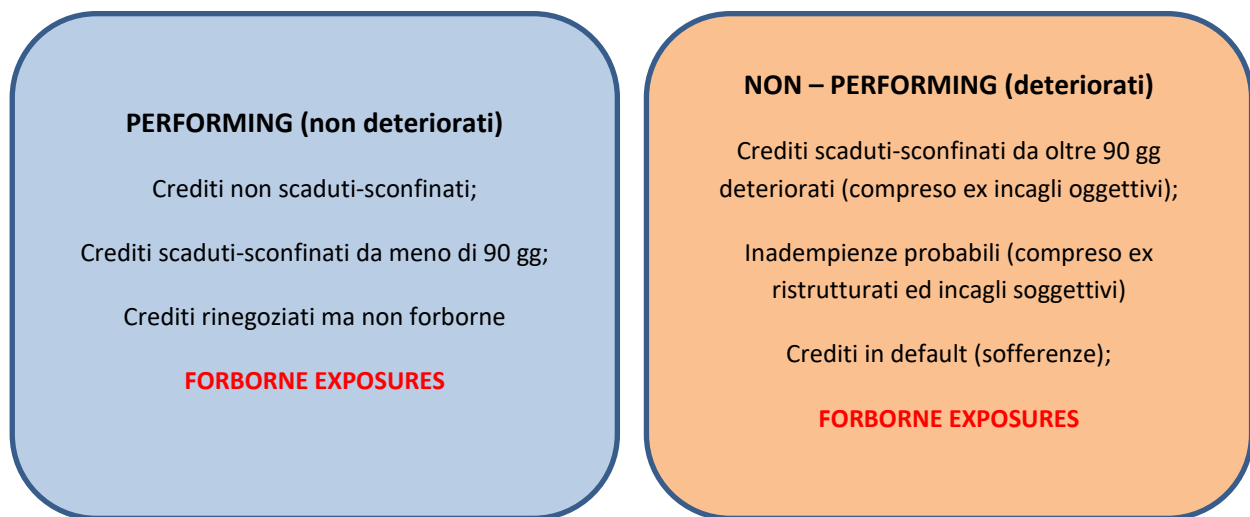
Ai fini delle segnalazioni statistiche di vigilanza le attività finanziarie deteriorate sono ora quindi ripartibili nelle categorie delle sofferenze¹, inadempienze probabili o unlikely to pay (fra cui le ex attività ristrutturate), esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate (che assorbono per altro gli ex incagli fra cui quelli "oggettivi").

Se per le sofferenze la nuova normativa non comporta modificazioni sostanziali, il concetto di inadempienze probabili è creato ex novo e quindi merita certamente un maggior dettaglio (per le esposizioni scadute-sconfinanti deteriorate il discorso è simile visto che anche in questo caso ci sono in sostanziali novità).

Procedendo poi con un'ulteriore distinguo è il caso di ricordare che a monte le posizioni complessive relative ai singoli clienti sono definite come **performing o non-performing**; nella prima categoria rientrano: quelle esposizioni performanti che non sono scadute-sconfinanti, o che lo sono da meno di 90 giorni o con esposizioni rinegoziate che non possono essere qualificate come forborne.

¹ A riguardo si consiglia di consultare il non scontato [documento dedicato](#) al tema che sottolinea in ultima istanza come la definizione di sofferenza sia di fatto corroborata anche da un'illuminante Giurisprudenza (spesso alla base della verifica di illegittimità dell'appostazione).

Nella seconda categoria (non-performing exposures) rientrano invece quelle esposizioni scadute-sconfiniate da oltre 90 giorni che verificano i requisiti di materialità o le esposizioni giudicate unlikely to pay, o impaired o in default. Trasversalmente a queste due macro categorie di esposizioni, ci sono poi quei crediti che registrano forbearance (concessioni) e che sono quindi da analizzare non solo se si tratta alternativamente di rifinanziamenti – modificazioni dei termini e delle condizioni contrattuali (o altro), ma anche in relazione all’effettiva loro appartenenza alle categorie di crediti performing o non-performing (notare che le forborne exposures sono un di cui di tutte le sottoclassi di crediti performing o non-performing).



Passando quindi ad una doverosa definizione dei **crediti classificati come forborne** va detto che le condizioni di esistenza di questa classificazione si poggiano:

- Sull’irrilevanza della presenza o meno di perdite per la banca conseguenti alle concessioni (rientrando in questa categoria gli ex crediti ristrutturati è facile intuire non solo un accorpamento segnaletico di questa fattispecie, ma anche un sostanziale modificazione degli ex criteri di individuazione che in passato esigevano la verifica di una perdita);
- Sulla classificazione su base contrattuale e quindi su singole linee-esposizioni e non in capo genericamente al cliente;
- Sul fatto che tali concessioni siano fatte solo perché il cliente versa in situazione di difficoltà o la stessa sia verificabile nel caso non si procedesse a concessioni (fra le concessioni rientrano anche le operazioni di rifinanziamento totale o parziali di clienti con problematicità). Questo punto estende di fatto la casistica da ricomprendere negli ex crediti ristrutturati;
- Sull’esclusione delle operazioni di concessione relative a derivati finanziari.

Rilevare questa categoria può significare alternativamente la presenza di esposizioni performing o non-performing; nel secondo caso si tratta di individuare se l’operazione rientra in contesti di crediti deteriorati (o se si verifica il requisito della perdita conseguente alla concessione), mentre nel secondo caso si tratta di verificare:

- Che la concessione non riguardi operazioni deteriorate;
- Se, partendo da un forborne non-performing, è trascorso almeno un anno dall’ultima “concessione” fatta al cliente e non sono presenti sconfini alla data di uscita dal “non-performing” (in questo caso si passa da forborne non-performing a performing) Notare che nel caso si provenga da un forborne non-performing e si passi ad uno performing, nel caso si richiedano misure aggiuntive o si registri uno sconfino oltre i 30 giorni si ripassa ad una situazione non-performing).

La segnalazione di forborne performing viene a sua volta meno nel momento in cui:

- Sono trascorsi due anni dalla data di classificazione del forborne performing;
- Nel corso di tali due anni si sono registrati “non insignificanti” rimborsi di capitale interessi per almeno metà del periodo;
- Al compimento del ventiquattresimo mese (probation period) non sono presenti sconfini da oltre 30 giorni e il debitore è quindi complessivamente performing.

Il ruolo giocato dalle forborne exposures non performing è poi rilevante ai fini di una riclassificazione del cliente come performing in quanto oltre alle normali condizioni (assenza eventi di deterioramento del credito), deve trascorrere almeno un anno dall’ultima concessione e la situazione di pre concessione deve essersi normalizzata (compreso il fatto di non aver mai registrato nessun past due successivo alla stessa concessione).

In merito poi alla delicata fase di transizione vissuta nel 2015-2016, va detto che:

- La maggior parte delle moratorie è classificata come forborne performing (quando concesse non hanno previsto una perdita per la banca);
- Per le moratorie legate ad eventi sismici e alluvioni si può individuare la presenza di concessioni estranee al caso di forborne exposures.

Relativamente poi alle inadempienze probabili (nuova categoria appartenente alle non-performing exposures), va detto che le stesse sono il risultato del giudizio dell’intermediario circa la probabilità che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione va operata indipendentemente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati e va attribuita in relazione alle esposizioni per cassa nel suo complesso e non in riferimento alla singola linea (l’approccio per singola transazione vale solo per la clientela retail). In questa categoria sono stati assorbiti: gli ex crediti ristrutturati, gli incagli soggettivi (e quelli oggettivi che rientrano in questa definizione) tutte quelle posizioni (anche non sconfinite) che rientrano appunto nella definizione di Banca d’Italia.

In ultimo poi va detto che le posizioni scadute/sconfinite deteriorate (past due) presentano alcune importanti novità:

- Il pulling effect, ovvero un meccanismo tale per cui anche le banche che possono procedere per singola transazione, nel caso di deterioramenti che riguardano quote di rischio per cassa $\geq 20\%$ di quelle complessive, devono trascinare le teoriche performing exposures fra quelle non-performing;
- L’impossibilità di compensare gli sconfini con posizione sullo stesso cliente caratterizzate da margini (non esiste di fatto più l’approccio su cliente) ;
- **L’ancora aleatoria definizione delle soglie di materialità con cui uniformare tutte le banche europee e creare un concetto di past due uniforme a tutte (a prescindere dal Paese di appartenenza).**

Limitatamente al terzo punto va detto che al momento si sono affermati gran parte degli intenti esplicitati dalla Banca Centrale Europea che vogliono:

- Che la base di calcolo sia fondata sugli importi scaduti e non sulle esposizioni complessive scadute (il riferimento è lo sconfini e non gli utilizzi totali della linea sconfinata);
- Una differente definizione delle soglie minime segnaletiche che sono pari a **100 Euro** per i clienti retail e a **500 Euro** per le aziende;
- **Una soglia di materialità relativa pari al 2,5%²;**
- **La verifica del past due sia fatta sulla base della verifica di entrambe le condizioni di materialità** (Es. se lo sconfini è di 500 Euro e riguarda un mutuo da 1 milione di debito residuo: la materialità relativa non è verificata in quanto minore al 2,5%, mentre la materialità assoluta sì....il past due non è quindi verificato).

² Il [Final draft RTS on the materiality threshold for credit obligations \(EBA-RTS-2016-06\)](#) prevede in realtà la soglia dell’1% che però è derogata a livello di singolo Paese.

Questo nuovo approccio ovviamente ha implicazioni enormi in quanto clienti che prima non erano in past due ora lo potrebbero essere (e non è invece vero il contrario) e le banche, di fronte a tale pericolo, dovrebbero rivoluzionare lo stesso approccio di gestione delle posizioni introducendo non solo nuovi livelli di alert, ma anche modificazioni organizzative importanti. Ovvie poi sono le implicazioni di altra natura relative a questo tema; sintetizzabili in pochi punti, la loro rilevanza è potenzialmente devastante in quanto impatta direttamente:

- Sugli accantonamenti bancari;
- Sui livelli di copertura del portafoglio;
- Sui requisiti patrimoniali;
- Sulla propensione delle banche ad erogare credito;
- Sulla ricalibrazione dei modelli di rating e i sistemi di monitoraggio.

Se tutto ciò poi non bastasse, è necessario evidenziare che con il 2018 si registreranno significative modificazioni sugli stessi metodi di valutazione delle perdite attese; la novità più importante è che a fronte appunto delle esposizioni non-performing le banche dovranno adeguare le perdite attese in funzione dell'intera durata del credito e non solo in funzione di quella calcolata a 12 mesi. L'impatto di questa novità metodologica sarà probabilmente ancor più rilevante di quella introdotta in seno alla classificazione dei crediti³.

Le conseguenze per i soggetti affidati

Se non fosse ancora chiara la portata di queste novità normative vale la pena ricordare che se le stesse produrranno:

- un innalzamento – estensione dei criteri di classificazione dei crediti deteriorati;
- un allargamento della platea di privati ed imprese che potrebbero rientrare nelle nuove soglie di crediti non performing;
- un deterioramento delle redditività e del patrimonio di vigilanza;
- un aumento rilevante dei costi di esercizio delle banche relativi all'adeguamento a tali norme in relazione alle infrastrutture e all'organizzazione interna;

sembra altrettanto pacifico che questi mutamenti e rischi insiti nell'attività bancaria si rifletteranno sulla clientela stessa rispetto alla quale è verosimile che avverrà:

- una generica restrizione creditizia (in particolare relativamente a contratti a maggior duration non presidiati da garanzie reali e/o garanzie fidejussorie qualificate⁴);
- un'ulteriore selezione della clientela con una più netta spaccatura fra attrattività rivolta ai clienti performing e a clienti a rischio di essere non performing (o già tali e quindi ad elevato tasso di assorbimento di patrimonio di vigilanza);
- un'attività di sollecitazione rispetto al tema della trasparenza e a quello della periodica trasmissione di dati fruibili e aggiornati.

In questo contesto, quindi, sarà necessario che il cliente che usufruisce di affidamenti bancari punti non solo ad una migliore conoscenza della propria banca, ma anche ad innalzare il livello di flussi informativi che garantisce alla stessa e quindi anche la necessità di curare il proprio dato CR con la massima attenzione e puntando ad una gestione pro attiva delle segnalazioni e delle posizioni di rischio.

In definitiva il sistema bancario sarà sempre più esigente e alla ricerca di soggetti che a livelli diversi siano più evoluti e consapevoli anche degli stessi problemi vissuti dalle banche; in quest'ottica aziende e privati devono partire con lo sviluppare una sorta di empatia e spirito collaborativo con le banche e sulla base di ciò fare propri alcuni principi di base utili ad interagire con maggior consapevolezza.

³ Per un approfondimento ulteriore consultare il documento: [Rating Advisory](#).

⁴ Es. garanzie rilasciate dal Mediocredito Centrale – Fondo di Garanzia.

Fra i temi che certamente andranno approfonditi e sviluppati (e nel limite del possibile condivisi con le banche) vi è certamente quello del dato andamentale e ciò con riferimento particolare al tema della centrale rischi (intesa anche come specchio delle esposizioni di rischio complessive e presenti sulle banche terze) e a quello delle dinamiche interne alla stessa banca (andamentale interno).